

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 19/6/1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO - LAVORAZIONI COMPRESSE NEI GRUPPI MERCEOLOGICI B e C.-

Addi 22 gennaio 1962, in Pesaro, presso la Sede dell'Associazione Industriali

t r a

- l'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-Urbino rappresentata dal Presidente Dott. Ing. Francesco Badioli e, per la Sezione Legno dal Cav. Primo Cardinali e dal Sig. Alfonso Vecchione, con l'assistenza del Segretario dell'Associazione Avv. Carlo Gaudenzi,

e

- la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - rappresentata dal Sig. Gino Morotti;

- la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - rappresentata dal Sig. Otello Codi;

- la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - rappresentata dal Segretario Sig. Giuseppe Taras.

è stato stipulato il seguente accordo provinciale, integrativo del contratto nazionale di lavoro 19/6/1959, valevole per le lavorazioni comprese nei gruppi merceologici B e C del contratto stesso.

ARTICOLO 1 - QUALIFICHE OPERAIE

Restano ferme le declaratorie di cui all'art.7 del contratto collettivo nazionale.

ARTICOLO 2 - LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI (art. 26 c.c.n.l.)


Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonchè la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 5 metri da terra o dal pavimento.

Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura a spruzzo alla nitro-cellulosa e con poliesteri, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e semprechè, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.

Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori, e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità pari al 10 % (dieci per cento) del minimo tabellare, con facoltà alle Aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.

Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità di cui al comma precedente.

Giuliano Albino
Alf. del
Alfonso
Crossi
Offredo Cicchini
Alf. del



In caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.

ARTICOLO 3 - MENSE AZIENDALI (art. 31 del contratto nazionale)

In relazione all'art. 31 del contratto nazionale, le Aziende prive di organizzazione di mensa corrisponderanno una indennità sostitutiva di L. 80 per ogni giorno di effettivo lavoro, con le norme di cui all'accordo interconfederale di Roma del 20 aprile 1956.

ARTICOLO 4 - CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEI MATERIALI (art. 35 del contratto nazionale)

L'Azienda è tenuta a fornire al lavoratore gli utensili e gli attrezzi necessari.

Qualora peraltro l'operaio lavori con attrezzi di sua proprietà, gli verrà corrisposto un compenso da convenirsi tra le parti interessate.

ARTICOLO 5 - INDUMENTI DI LAVORO - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

L'Azienda è tenuta a fornire agli operai dipendenti una tuta ovvero un grembiule all'anno; agli operai è fatto obbligo di indossare detto indumento durante l'orario di lavoro nonché di conservarlo con la massima cura.

E' in facoltà dell'Azienda di corrispondere, in luogo dell'indumento di lavoro, una indennità sostitutiva pari a L. 3.500 annue.

Secondo quanto dispone l'art. 47 del C.C.N.L., all'operaio che in determinati momenti o fasi di lavoro sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti o nocive, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in do cambio durante il lavoro e per la custodia del proprio abito.

ARTICOLO 6 - DECORRENZA

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1962.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - C.C.I.L.

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE - C.I.S.L.

CAMERA SINDACALE PROVINCIALE - U.I.L.

Giuliano Albino

Antonio Crossetti

Alberto

Alfonso

Galati

Stella

L. Prof.

